



## REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

(Valido per le Tessere ACI Azienda **MODULI VMB VPB VXB** emesse e rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009)

### ARTICOLO 1 Condizioni generali di associazione

L'azienda si associa all'Automobile Club d'Italia (ACI) a seguito dell'accettazione della domanda di adesione presentata al Club e del pagamento della quota associativa.

Attraverso l'associazione l'azienda acquisisce tutti i diritti del Club ivi incluso il diritto ad un solo voto nell'ambito assembleare del Club, indipendentemente dal numero di moduli di servizi sottoscritti.

**L'associazione all'ACI è valida 365 giorni a partire dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e pagamento della quota** e dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicate nel presente Regolamento, purché l'evento che le determina sia avvenuto in **Italia** (inclusi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano).

**La presente formula associativa "ACI Azienda" è valida esclusivamente se intestata a persona giuridica.** Al momento dell'associazione l'azienda fornisce i propri dati dichiarando anche la provincia ove ha sede l'azienda (sede che sarà considerata per l'erogazione di alcune prestazioni) nonché i dati relativi ai veicoli e ai beneficiari dei servizi cui si dovrà fare riferimento per l'erogazione delle prestazioni.

**Per beneficiario si intende la persona fisica indicata dall'Azienda all'atto dell'associazione.**

**Possono essere associati ad "ACI Azienda" i veicoli commerciali/industriali** (targati, coperti da assicurazione RCA e in regola con il codice della strada), **suddivisi in tre fasce a seconda della seguente massa complessiva:**

- da 2.501 kg a 5.999 kg;
- da 6.000 kg a 17.999 kg;
- pari o superiore a 18.000 kg e mezzi d'opera.

Sono escluse le targhe prova.

**Per veicolo commerciale/industriale si intende un solo automezzo:**

- motrice;
- trattore;
- rimorchio;
- semirimorchio;
- bus;
- minibus

contraddistinto da targa propria, con l'esclusione di:

- veicoli speciali non trasportabili dai normali mezzi di soccorso (ad es. veicoli con funzioni di pulizia stradale, autobus delle flotte di servizio pubblico, etc.);
- mezzi d'opera cingolati;
- mezzi d'opera con altezza superiore a 3 mt;
- mezzi d'opera immatricolati "uso speciale eccezionale"

Non è possibile per lo stesso veicolo sottoscrivere più di una associazione nel corso dell'anno.

**Le prestazioni di assistenza sono erogate al veicolo in caso di guasto, incidente, danneggiamento a seguito di furto, tentato furto e atti vandalici.**

**Per guasto si intende:**

qualsiasi guasto improvviso e imprevisto del veicolo, incluso l'incendio non doloso - che avvenga su strada, presso la sede dell'azienda associata o parcheggi (purché raggiungibili dal carro attrezzi), con esclusione delle auto officine - che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il conducente autorizzato e per la circolazione stradale.

**Per incidente si intende:**

qualsiasi evento accidentale (incluso l'incendio) legato alla circolazione stradale (collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada) - che avvenga su strada, presso dell'azienda associata o parcheggi (purché raggiungibili dal carro attrezzi), con esclusione delle auto officine - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il conducente autorizzato e per la circolazione stradale.

**Per atto vandalico si intende:**

qualsiasi atto esterno compiuto da ignoti sul veicolo che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso e che avvenga su strada o presso la sede dell'Azienda associata o parcheggi (purché raggiungibili dal carro attrezzi), con l'esclusione delle auto officine - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il conducente autorizzato e per la circolazione stradale.

**Per evento si intende:**

l'avvenimento temporale in conseguenza del quale scaturiscono le richieste di assistenza.

**Le eventuali modifiche delle prestazioni associative**, delle relative tariffe e delle modalità di fruizione, approvate da ACI in corso di validità della associazione, verranno comunicate tramite le riviste sociali "Automobile Club" e "HP Trasporti Club", e avranno effetto immediato nei confronti di tutti i Soci.

**L'azienda è tenuta a comunicare all'Automobile Club di appartenenza o alla casella di posta elettronica [infosoci@aci.it](mailto:infosoci@aci.it) le eventuali variazioni relative ai dati** dell'azienda e di individuazione del veicolo; in caso contrario non potrà usufruire dei servizi e delle prestazioni indicate nel presente Regolamento (consultabile anche sul sito [www.aci.it](http://www.aci.it)).

Le modifiche comunicate dall'azienda hanno effetto dalle ore 24 del giorno di annotazione.

All'azienda - a seguito dell'associazione - viene rilasciato un documento temporaneamente sostitutivo della tessera, in attesa dell'invio della stessa per via postale.

**In caso di furto, smarrimento, deterioramento delle tessere, l'Automobile Club di appartenenza** rilascia - dietro richiesta - duplicati o documenti temporaneamente sostitutivi delle tessere; le spese di duplicazione restano a carico dell'azienda associata.

## ARTICOLO 2 Condizioni generali per l'assistenza al veicolo

**Le prestazioni di assistenza al veicolo possono essere ottenute, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, chiamando la Centrale Operativa al Numero Verde 800.000.116.**

**Tutti gli interventi di assistenza di cui agli articoli successivi devono essere disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero essere da questa espressamente autorizzati.**

Qualora la Centrale Operativa non riuscisse a contattare l'azienda associata e/o il conducente (purché autorizzato), le comunicazioni potranno essere effettuate tramite sistema di messaggistica (SMS) al numero di telefono cellulare che l'Azienda associata e/o il conducente (purché autorizzato) avrà voluto comunicare al momento della richiesta alla Centrale.

**VEICOLI INDUSTRIALI/COMMERCIALI**

I veicoli industriali/commerciali sono suddivisi in tre categorie a seconda della massa complessiva:

- categoria "M" per i veicoli da 2.501 kg a 5.999 kg (esclusi i camper fino a 3.500 kg);
- categoria "P" da 6.000 kg a 17.999 kg;
- categoria "X" per i veicoli pari o superiori a 18.000 kg e mezzi d'opera.

La categoria di appartenenza per i bus dipende dalla lunghezza del mezzo anziché dalla massa complessiva e in particolare:

- appartengono alla categoria "P" quelli con lunghezza fino a 9.9 mt;
- appartengono alla categoria "X" quelli con lunghezza oltre i 10 mt.

Le prestazioni previste dal presente regolamento non sono valide per rimorchi e semirimorchi.

Solo ed esclusivamente per i trattori è necessario, per attribuire la corretta categoria, controllare la tara del veicolo sul libretto di circolazione (anziché la massa complessiva).

*Le prestazioni sono escluse quando l'immobilizzazione del veicolo associato si sia verificata nel corso di competizioni motoristiche ovvero in occasione di tumulti popolari, incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani e inondazioni.*

*Le prestazioni: "Gestione della garanzia di pagamento" (art. 5), "Intervento e riparazione sul posto di un'officina della rete delle Case costruttrici" (art. 6), "Auto sostitutiva" (art. 8), "Rientro o proseguimento del viaggio" (art. 9), "Sistemazione in albergo" (art. 10), "Servizio taxi" (art. 11), sono coperte da polizza di assicurazione stipulata dall'Automobile Club d'Italia con ALA Assicurazioni S.p.A. (20159 - Milano, Via Porro Lambertenghi, 7), impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21.7.93 (G.U. del 2.8.93 n. 179) e Provv. Isvap n. 933/98, n. 2054/02 e n. 2204/03.*

## ARTICOLO 3 Soccorso stradale

L'azienda associata può ottenere, nel corso dell'anno associativo, l'intervento di primo soccorso, al veicolo associato, con i seguenti limiti:

- **riparazione sul posto (art. 3.1)** per un numero massimo di due volte;
- **traino di soccorso (art. 3.2)** per un numero massimo di due volte oppure, in alternativa al traino, il **recupero con o senza traino (art. 3.3)** per un numero massimo di una volta.

Qualora l'azienda associata esaurisca, nel corso dell'anno, tutti gli interventi previsti, può comunque richiedere l'intervento di ACI (solo per il veicolo indicato all'atto dell'associazione) alle speciali tariffe riservate ai Soci consultabili sul sito [www.aci.it](http://www.aci.it).

### ARTICOLO 3.1 Riparazione sul posto

La Centrale Operativa contattata dall'azienda associata oppure dal conducente autorizzato, invia un mezzo di soccorso per effettuare piccole riparazioni su strada in modo da far ripartire il veicolo immobilizzato (ove l'intervento risulti possibile e compatibile con le norme del codice della strada) e in particolare:

a) **interventi di Depannage** eseguibili gratuitamente entro 60 minuti; a puro titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono comprendere: mancanza di carburante, avviamento motore, sostituzione filtri gasolio, ripristino collegamenti elettrici.

Per ogni intervento restano a carico di ACI anche i materiali di consumo e i piccoli ricambi eventualmente utilizzati fino ad un importo di € 100,00 relativamente ai moduli VM e fino a un importo di € 300,00 relativamente ai moduli VP, VX. Viceversa restano a carico dell'azienda associata i materiali impiegati per la rimessa in marcia del veicolo (ad es. combustibili rabboccati) e la manodopera eccedente rispetto a quella prevista;

b) **interventi per cambio ruota** che consistono nell'invio di un mezzo attrezzato per effettuare lo smontaggio della ruota forata e la conseguente sostituzione con quella fornita dal conducente; il servizio comprende la manodopera necessaria per effettuare la sostituzione della ruota.

Eventuali ulteriori interventi di riparazione necessari per poter effettuare il cambio ruota comportano anche l'utilizzo della prestazione di cui al punto a) "interventi di Depannage".

Qualora l'azienda associata disponga solo di una delle due prestazioni di riparazione sul posto annue gratuite previste e l'intervento per cambio ruota comporti l'utilizzo anche di una ulteriore prestazione, quest'ultima rimane a suo carico alle tariffe vigenti consultabili sul sito **www.aci.it** mentre il costo dell'intervento per cambio ruota resta a carico di ACI.

Rimangono, inoltre, a carico dell'azienda associata anche la manodopera e i ricambi necessari per la riparazione.

Qualora si rendesse necessario il cambio di una seconda ruota su un assale diverso, l'intervento verrà effettuato (previa fornitura del pneumatico da parte del conducente) con la conseguente fruizione della seconda prestazione di "Riparazione sul posto".

Qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei pezzi, la prestazione viene fornita compatibilmente con gli orari di apertura dei ricambisti e la disponibilità dei materiali necessari.

**Se la riparazione sul posto non è effettuabile per impossibilità tecnica** e/o l'azienda associata o il conducente rifiuti il traino proposto dall'officina ACI intervenuta, la prestazione di soccorso si intende comunque erogata.

Per la presente prestazione è esclusa qualsiasi forma di rimborso.

### ARTICOLO 3.2 Traino di soccorso

La Centrale Operativa, contattata dall'azienda associata oppure dal conducente autorizzato, invia sul luogo di fermo un mezzo di soccorso che provvede al traino o al trasporto del veicolo immobilizzato.

In caso di guasto o incidente, nella prestazione sono comprese le eventuali spese necessarie per porre il veicolo in condizione di essere trainato (incluso lo sblocco dei freni e il distacco della trasmissione). Solo in caso di incidente le ulteriori spese di manodopera per porre il veicolo in condizione di essere trainato sono a carico dell'azienda associata.

- **In viabilità ordinaria**, nella prestazione è compresa una **percorrenza massima del mezzo di soccorso di 30 km** calcolata dal luogo di fermo del veicolo alla destinazione concordata (se diversa dalla sede di uscita del mezzo di soccorso).

- **In viabilità autostradale**, tale percorrenza massima si intende **fino all'officina più vicina entro 5 km dal casello di uscita**, e comunque fino alla sede del centro intervenuto. I chilometri eccedenti (calcolati in andata e ritorno) restano a carico dell'azienda associata e vengono conteggiati alle tariffe chilometriche previste che possono essere consultate sul sito **www.aci.it**.

Qualora la destinazione richiesta ecceda i chilometri gratuiti previsti dalla presente prestazione, questa deve essere concordata nei tempi e nelle modalità con la Centrale Operativa con conseguente possibile non contestualità delle operazioni.

L'intervento di traino di soccorso resta a carico di ACI, entro il limite indicato all'art. 3, mentre restano a carico dell'azienda associata i costi relativi ad ogni operazione straordinaria che si rende necessaria per fornire la suddetta prestazione, l'eventuale eccedenza rispetto alla percorrenza massima del mezzo di soccorso (calcolata in andata e ritorno) e le ulteriori spese di mano d'opera. In tali casi, per esigenze di servizio, la prosecuzione del traino potrebbe avvenire non contestualmente all'intervento di primo soccorso.

### ARTICOLO 3.3 Recupero

**La Centrale Operativa contattata dall'azienda associata oppure dal conducente autorizzato a seguito di incidente, provvede, mediante adeguato mezzo di soccorso, a riportare il veicolo sulla sede stradale e comunque in assetto di marcia**, in modo da poterne effettuare il traino o gli interventi di riparazione sul posto. Rimangono a carico dell'Azienda associata i costi relativi alle operazioni straordinarie necessarie per la fornitura delle prestazioni di cui sopra.

L'intervento resta a carico di ACI, entro il limite indicato all'art. 3, mentre restano a carico dell'azienda associata le eventuali operazioni straordinarie necessarie, il recupero delle merci trasportate, le spese di manodopera; le spese relative all'intervento di una seconda gru sono consultabili sul sito **www.aci.it**.

Qualora l'Azienda associata disponga unicamente di una sola delle prestazioni di traino annue gratuite previste da regolamento, rimane a suo carico, alle tariffe vigenti, il costo dell'intervento di recupero, mentre il costo dell'intervento con traino o senza traino resta a carico di ACI.

## ARTICOLO 3.4 Modalità per ottenere il soccorso stradale

**La Centrale Operativa può gestire le operazioni necessarie alla fornitura delle prestazioni, comprensive di eventuali eccedenze e anticipare il pagamento di eventuali spese di riparazione**, a condizione che l'azienda associata o il conducente autorizzato, disponga di uno dei seguenti requisiti:

- sia titolare di una carta di credito (UTA, ROUTEX o altra accettata dalla Centrale Operativa);
- possa fornire preventivamente adeguate garanzie (referente riconosciuto e accettato dalla Centrale Operativa; fideiussione preesistente contratta a favore di ACI Global, bonifico).

In casi eccezionali (chiamata di soccorso ad altro operatore diverso da ACI effettuata da terzi a seguito di incidente che abbia compromesso l'integrità fisica del conducente autorizzato, o chiamata da parte delle Forze dell'Ordine ad altro operatore) ACI – riservandosi di svolgere preliminare istruttoria, al fine di evitare abusi - rimborsa all'Azienda associata, alle condizioni stabilite nel presente Regolamento, il costo della prestazione alle tariffe previste dai listini ACI.

**Il rimborso, ad esclusione dell'art. 3.1 "Riparazione sul posto", può essere chiesto all'Automobile Club di appartenenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento.**

Restano sempre a carico dell'Azienda associata le eventuali spese relative alla sosta (v. art. 4), al traino programmato e alla riparazione del veicolo (ricambi, mano d'opera, preventivi scritti, pedaggi, spese di rimessaggio, postali e telefoniche) e quanto non previsto dal presente regolamento.

Ogni controversia relativa alla qualità o al costo delle prestazioni deve essere sottoposta ad ACI Global S.p.A. - Customer Care - (Via Stanislao Cannizzaro 83/A - 00156 Roma) entro 30 giorni dalla data di esecuzione della prestazione.

## ARTICOLO 4 Tariffe

Le tariffe nazionali per prestazioni a pagamento relative ai veicoli industriali e commerciali, comprese le tariffe di custodia, sono indicate sul sito [www.aci.it](http://www.aci.it).

## ARTICOLO 5 Gestione della garanzia di pagamento

In caso di immobilizzo del veicolo avvenuto fuori dalla provincia indicata all'atto dell'associazione, l'azienda associata per usufruire dei servizi di cui agli artt. 3.1, 3.2, 3.3, 6 deve chiamare la Centrale Operativa al **Numero Verde 800.000.116**, che può gestire le operazioni necessarie alla fornitura delle prestazioni (comprensive di eventuali eccedenze oltre i massimali indicati in ciascuna prestazione) e anticipare il pagamento delle spese di riparazione del veicolo associato presso le officine riparatrici a condizione che l'azienda o il conducente autorizzato disponga di uno dei seguenti requisiti:

- sia titolare di una carta di credito (UTA, ROUTEX o altra accettata dalla Centrale Operativa);
- possa fornire preventivamente adeguate garanzie (referente riconosciuto ed accettato dalla Centrale Operativa; fideiussione preesistente contratta a favore di ACI Global, bonifico).

## ARTICOLO 6 Intervento e riparazione sul posto. Servizio delle case costruttrici

Su richiesta dell'azienda associata la Centrale Operativa, contattata al **Numero Verde 800.000.116**, invia un'officina mobile delle reti di assistenza delle case costruttrici, purché convenzionate, per effettuare riparazioni sul posto alle seguenti condizioni:

- la prestazione viene fornita compatibilmente con le norme del codice della strada, sulla viabilità ordinaria e autostradale;
- resta a carico di ACI la tariffa chilometrica relativa al percorso del mezzo, entro una percorrenza massima di 30 km dal luogo di fermo del veicolo immobilizzato alla sede dell'officina Mobile.

Restano a carico dell'azienda associata il costo dell'eventuale eccedenza della percorrenza massima dell'officina mobile e tutte le spese di mano d'opera e degli eventuali materiali impiegati per la riparazione (alle condizioni di cui all'art. 5 "Gestione della garanzia di pagamento"). L'intervento viene fornito fino ad un massimo di 2 volte per ciascun anno associativo.

## ARTICOLO 7 Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche

**In caso di incidente, guasto o furto del veicolo indicato all'atto dell'associazione è possibile usufruire delle prestazioni di cui agli artt.: 8 "Auto sostitutiva", 9 "Rientro a casa o proseguimento del viaggio", 10 "Sistemazione in albergo", 11 "Servizio taxi".**

L'erogazione di tali prestazioni ha luogo alle seguenti condizioni:

- **richiesta di assistenza alla Centrale Operativa (Numero Verde 800.000.116);**
- **intervento di un carro attrezzi "ACI Soccorso Stradale".**

In casi eccezionali la Centrale Operativa si riserva di valutare la fruibilità delle prestazioni in assenza dell'intervento di un carro attrezzi;

- **l'evento** deve verificarsi fuori dalla provincia dichiarata all'atto dell'associazione;
- **la richiesta** da parte dell'Azienda o del conducente autorizzato deve pervenire alla Centrale Operativa al momento del ricovero del veicolo presso l'officina o successivamente entro e non oltre 15 giorni:
  - dalla data di intervento del carro attrezzi in caso di incidente o guasto;
  - dalla data dell'evento in caso di furto;

- **le prestazioni** sono ottenibili una sola volta nel corso dell'anno associativo, a eccezione di "Auto sostitutiva" art. 8;
- **gli interventi** di riparazione al veicolo immobilizzato devono prevedere almeno 10 ore di manodopera (secondo i tempi previsti dalle Case Costruttrici);
- **la certificazione** dell'entità del danno subito dal veicolo immobilizzato deve essere effettuata dall'officina presso la quale è ricoverato (officina della casa costruttrice, officina "ACI Soccorso Stradale" o altra qualificata);
- **l'idonea documentazione** (ricevuta di consegna del veicolo per la demolizione, ordine/foglio di lavoro su carta intestata se l'officina non appartiene alla Rete ACI, con l'indicazione delle ore di mano d'opera necessarie più il dettaglio dei lavori da eseguire) deve attestare l'effettiva esistenza delle condizioni previste per l'erogazione della prestazione e va comunque fornita prima dell'erogazione stessa. Rimane a carico dell'azienda associata l'eventuale costo per ottenere l'ordine/foglio di lavoro;
- **in caso di furto del veicolo indicato all'atto dell'associazione** è necessaria la presentazione della denuncia inoltrata agli Organi di Polizia in relazione al luogo dell'evento. In caso di successivo ritrovamento del veicolo, è necessario fornire copia di detta denuncia da cui risulti la data del furto del veicolo e quella del ritrovamento, la targa del veicolo e il proprietario;
- **nei giorni prefestivi, festivi o in orario notturno** se l'officina dove viene ricoverato il veicolo non è in grado di compilare il foglio di lavoro attestante le ore di manodopera necessarie per la riparazione, è possibile contattare la Centrale Operativa per ottenere l'autorizzazione a usufruire delle prestazioni a pagamento salvo, poi richiedere successivamente il rimborso delle stesse qualora sussistano le condizioni;
- **il rimborso delle prestazioni** autorizzate secondo i massimali previsti nel regolamento e alle tariffe riconosciute dalla Centrale Operativa, può essere richiesto inviando la ricevuta in originale ad ACI Global S.p.A - Ufficio Rimborsi – Viale Sarca 336, 20126 MILANO.

## ARTICOLO 8 Auto sostitutiva

**ACI mette a disposizione del conducente autorizzato un veicolo adibito ad uso privato senza autista, di categoria equivalente fino a massimo 1.400 c.c.** (identificabile nei seguenti codici internazionali: EBMR, ECMR, EDMR) **senza limitazioni di percorrenza chilometrica, non dotato di gancio di traino, fino a cinque giorni.**

**In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto con successivo sequestro amministrativo,** l'auto sostitutiva è a disposizione del **conducente autorizzato** fino al giorno del dissequestro purché entro i 5 giorni previsti.

**La prestazione "Auto sostitutiva" è ottenibile fino a un massimo di 3 volte nel corso dell'anno associativo, mentre in caso di furto del veicolo è ottenibile una sola volta.**

Il verificarsi di quest'ultimo caso non esclude che l'azienda associata possa richiedere e ottenere ulteriori due volte - nel corso dell'anno associativo - la prestazione Auto sostitutiva per eventi diversi dal furto.

**L'auto sostitutiva viene messa a disposizione del conducente autorizzato inclusiva di coperture assicurative R.C.A., Furto e Incendio;** restano a carico dell'azienda le eventuali franchigie previste a fronte delle coperture predette regolate nel contratto di noleggio. Sono sempre a carico dell'azienda eventuali ulteriori coperture richieste nonché le spese di carburante, pedaggi, traghetti. Qualora l'azienda associata intenda conservare l'Auto sostitutiva per un periodo superiore a quello massimo indicato resta a suo carico il costo relativo all'eccedenza oltre il limite massimo previsto.

**L'auto sostitutiva viene messa a disposizione del conducente autorizzato** (purché questi abbia compiuto i 21 anni di età):

1. presso il centro di noleggio indicato dalla Centrale Operativa e preventivamente concordato con l'azienda (che può stabilire con la Centrale stessa la località di riconsegna dell'auto, purché nell'ambito della stessa nazione);
2. secondo gli orari di apertura del Centro di noleggio indicato;
3. secondo le disponibilità e alle condizioni contrattuali previste dal Centro di noleggio (deposito cauzionale o possesso di una Carta di credito).

La presente prestazione viene erogata un'unica volta per evento; il conducente autorizzato può abbinare la presente prestazione esclusivamente al "Servizio taxi" (v. art. 11) e - nel caso di orario di chiusura dei Centri di noleggio - anche alla "Sistemazione in albergo" (v. art. 10).

**Consultare le "Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche" (art. 7)**

## ARTICOLO 9 Rientro a casa o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo

**Nei casi previsti (art. 7) ACI mette a disposizione l'equivalente di un biglietto ferroviario di prima classe e/o di un traghetto o, se il viaggio supera le 6 ore, di un biglietto aereo (classe turistica) per consentire al conducente autorizzato di:**

- recarsi dal luogo di fermo del veicolo fino alla località dichiarata come sede sociale dell'azienda o fino alla destinazione prevista del viaggio purché in Italia (fino a un massimale complessivo di € 516,00);
- effettuare il tragitto inverso e raggiungere la località di fermo per il recupero del veicolo riparato (fino a un massimale complessivo di € 516,00).

Nell'ambito dello stesso evento il conducente autorizzato può usufruire, oltre che della presente prestazione, esclusivamente del "Servizio taxi" (v.art. 11).

**Consultare le "Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche" (art. 7)**

## ARTICOLO 10 Sistemazione in albergo

**Nei casi previsti (art. 7) ACI provvede alla sistemazione del conducente autorizzato in un albergo del luogo ove si è verificato l'evento**, fino a un massimale di € 150,00 (per le sole spese di pernottamento e prima colazione).

Nell'ambito dello stesso evento per la presente prestazione, il conducente autorizzato può usufruire anche del "Servizio taxi" (v. art. 11) e della prestazione "Auto sostitutiva" (v. art. 8) limitatamente ai casi previsti.

**Consultare le "Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche" (art. 7)**

## ARTICOLO 11 Servizio taxi

In connessione con l'avvenuta erogazione di una fra le seguenti prestazioni: "Auto sostitutiva" (art. 8), "Rientro a casa o proseguimento del viaggio" (art. 9), "Sistemazione in albergo" (art. 10), **ACI tiene a proprio carico il trasporto del conducente autorizzato mediante taxi, fino ad un importo complessivo di € 50,00 per uno dei seguenti tragitti:**

- 1. dall'officina ACI** o dalla concessionaria auto o dall'officina di destinazione del veicolo scelta dal conducente): fino all'albergo oppure alla stazione (ferroviaria, aeroportuale o marittima) o al centro di noleggio o fino alla sede dell'azienda associata;
- 1. dal luogo di fermo del veicolo** all'officina ACI (o alla concessionaria auto o all'officina di destinazione del veicolo scelta dal conducente), nei casi in cui sia intervenuto un mezzo di soccorso ACI e lo stesso non sia stato in condizione - per ragioni tecniche - di trasportare i passeggeri.

**Consultare le "Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche" (art. 7)**

## ARTICOLO 12 Centrale noleggi

L'azienda associata può prenotare un'autovettura a noleggio in Italia o all'estero, a tariffe privilegiate, chiamando la Centrale Operativa al **Numero Verde 800.000.116** dalle 9:00 alle 18:00 dei giorni feriali, e fornendo le informazioni utili al soddisfacimento della sua richiesta (tipo di autoveicolo, luogo e tempi del noleggio, etc.). Una volta concordato il noleggio la Centrale Operativa provvede a confermare la prenotazione e comunicare quindi all'azienda le coordinate per il ritiro del veicolo. L'azienda associata salda direttamente il Centro di noleggio presso il punto di riconsegna dell'autovettura.

## ARTICOLO 13 Centrale acquisti

Qualora l'azienda associata debba acquistare per il veicolo uno dei seguenti servizi:

- montaggio, bilanciatura e convergenza pneumatici;
- cambio della batteria;
- lubrificanti e cambio dell'olio;

può chiamare la Centrale Operativa al **Numero Verde 800.000.116**, dalle 9:00 alle 18:00 dei giorni feriali, per avere indicazioni circa l'officina convenzionata più vicina presso cui recarsi per acquistare il servizio stesso usufruendo di tariffe agevolate.

## ARTICOLO 14 Servizio informazioni

Per informazioni riguardanti il territorio nazionale su meteo, traffico, viabilità, distanze chilometriche, percorsi alternativi è disponibile - in forma esclusiva per i Soci "ACI Azienda" - il **Numero Verde 800.000.116**, attivo 365 giorni l'anno, 24 ore su 24.

Contattando lo stesso Numero Verde dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali, si possono richiedere:

- informazioni e consigli automobilistici su cosa fare in caso di incidente stradale (dove farsi valutare il danno, a chi rivolgersi se c'è un ferito ecc.);
- informazioni riguardanti la mobilità motorizzata (multe, tasse auto);
- informazioni e consigli su come si ottengono e quanto costano i documenti (passaporto, patente, libretto di circolazione, passaggi di proprietà);
- informazioni turistiche (documentazioni, vaccinazioni obbligatorie e consigliate, situazione sanitaria e climatica del paese di destinazione, alberghi, ristoranti).

## ARTICOLO 15 Le prestazioni di Medico Pronto in viaggio

**Medico Pronto assicura al beneficiario in viaggio in Italia o all'estero le seguenti prestazioni medico-sanitarie, erogate da ALA Assicurazioni S.p.A.:**

- informazioni sanitarie (art. 15.1);
- consigli medici (art. 15.2);
- invio medico (art. 15.3; valido solo in Italia);
- ambulanza a disposizione (art. 15.4);
- trasferimento in centro ospedaliero specializzato (art. 15.5);
- rientro sanitario (art. 15.6);
- rientro del convalescente (art. 15.7);
- autista a disposizione (art. 15.8);
- spese mediche e ospedaliere in caso di infortunio o malattia (art. 15.9).

**Le prestazioni di assistenza medico - sanitarie possono essere ottenute, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, in Italia chiamando la Centrale Operativa al Numero Verde 800.000.116, mentre all'estero al Numero +39.02.66.165.593.**

Al momento della chiamata si dovrà comunicare:

1. la ragione sociale dell'azienda associata nonché il nome e cognome del beneficiario;
2. tipologia, numero e scadenza della tessera;
3. indirizzo e recapito telefonico.

### **Esclusioni ed effetti giuridici.**

*Il beneficiario libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato prima o dopo l'evento stesso, relativamente agli eventi oggetto delle prestazioni di "Medico Pronto". **Le prestazioni non sono operanti in dipendenza di eventi derivanti da:***

- partecipazione a gare motoristiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità, pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci e sport aerei in genere, uso di guidoslitte. Inoltre non sono dovute se gli eventi dipendono da: guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo, terremoti, fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

**Le prestazioni non sono altresì operanti se gli eventi si sono verificati in occasione di:**

- atti dolosi e delittuosi compiuti o anche solo tentati dal beneficiario;
- situazioni patologiche note al beneficiario alla data di inizio della copertura associativa limitatamente alle seguenti prestazioni: "Trasferimento in centro ospedaliero specializzato" (art. 15.5), "Rientro sanitario" (art. 15.6), "Rientro del convalescente" (art. 15.7); "Autista a disposizione" (art. 15.8);
- malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi;
- aborto volontario;
- intossicazioni per abuso di alcolici e di psicofarmaci e per uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids).

**Sono, inoltre, escluse dalla copertura:**

- l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla sottoscrizione della tessera;
- le applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi nel corso del periodo di validità della tessera;
- le cure dimagranti;
- le malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese o dal puerperio;
- le cure dentarie o paraodontoiatriche non rese necessarie da infortunio verificatosi nel corso del periodo di validità della tessera e, in ogni caso, le protesi dentarie;
- l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo per gli apparecchi applicati durante l'intervento;
- l'acquisto di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere;
- la ricerca ed il soccorso in mare ed in montagna.

*Qualora il beneficiario non usufruisca per propria scelta o negligenza delle prestazioni sopra elencate, ACI non sarà tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto dell'azienda associata e/o del beneficiario nei confronti di ACI, derivante dalle prestazioni di Medico Pronto in viaggio, cadrà in prescrizione al compimento di un anno dalla data dell'evento che dà titolo alla prestazione. Gli interventi di assistenza dovranno essere disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero essere da questa espressamente autorizzati.*

## ARTICOLO 15.1 Informazioni sanitarie

Qualora il beneficiario abbia bisogno di informazioni sul funzionamento del Servizio Sanitario Pubblico e delle strutture sanitarie in Italia, in particolare sui diritti e doveri del cittadino e sull'espletamento delle pratiche sanitarie, può contattare la Centrale Operativa e ottenere le informazioni richieste.

## ARTICOLO 15.2 Consigli medici

Il beneficiario abbia bisogno di parlare con un medico, può contattare la Centrale Operativa e consultare la guardia medica:

- 1. in relazione alle varie prestazioni previste dal servizio**, che saranno organizzate su indicazione del medico stesso, secondo le condizioni descritte negli articoli seguenti;
- 2. per ottenere consigli su quali siano i fattori di rischio nella guida del veicolo** e su come possano essere efficacemente affrontati, con specifico riferimento a:
  - vista, nelle diverse condizioni di visibilità e di luce;
  - udito e rumorosità;
  - riflessi e fattori incidenti sui tempi di risposta;
  - corretta posizione ed ergonomia del posto di guida;
  - alimentazione in viaggio;
  - sonnolenza e riduzione dell'attenzione;
  - patologie tipiche del guidatore;
  - traumi da incidente stradale (prevenzione e riabilitazione).

Su tali argomenti la guardia medica può avvalersi del parere di medici specialisti;

- 3. in caso di ingestione o assorbimento di sostanze ritenute tossiche**; in tale evenienza la guardia medica della Centrale Operativa attiva un contatto diretto con un centro specializzato antiveleni.

Inoltre, se necessario, verranno organizzate le prestazioni di seguito indicate: "Invio medico" (art. 15.3) valido solo in Italia, e "Ambulanza a disposizione" (art. 15.4).

## ARTICOLO 15.3 Invio medico (valido solo in Italia)

Il beneficiario che, a seguito di malattia improvvisa o Infortunio avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), abbia necessità di assistenza medica, può contattare la Centrale Operativa e parlare con il medico di guardia che, in base alle informazioni fornite, decide l'invio di un medico generico presso il luogo indicato dal beneficiario.

La Centrale Operativa può organizzare, e tenere a proprio carico, - in alternativa e in accordo con il beneficiario - il suo trasferimento in una struttura medica mediante autovettura o ambulanza (si veda anche la prestazione di cui all'art. 15.4). La prestazione viene fornita fino a un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

## ARTICOLO 15.4 Ambulanza a disposizione

Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), il beneficiario debba essere trasportato:

- dal luogo dell'infortunio o della malattia improvvisa al più vicino e idoneo centro ospedaliero per ricovero;
- da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero per ricovero;

La Centrale Operativa invia direttamente l'ambulanza. In qualsiasi caso il percorso massimo a carico di ACI non potrà superare i 150 km (percorso di sola andata). Per usufruire di tale prestazione, il ricovero dovrà essere certificato da un medico curante o giudicato necessario dal medico di guardia della Centrale Operativa nel corso del contatto telefonico con il beneficiario.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

## ARTICOLO 15.5 Trasferimento in centro ospedaliero specializzato

Il beneficiario che, a seguito di un infortunio da incidente stradale, avvenuto in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) necessiti di un trasferimento in un centro ospedaliero specializzato italiano fuori dalla sua regione, per essere sottoposto a un intervento chirurgico, può contattare la Centrale Operativa e comunicare il proprio recapito, nonché il nome e il recapito telefonico del medico curante. Sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante del beneficiario, i quali ritengano che altre strutture sanitarie presenti al di fuori della sua regione di residenza siano maggiormente idonee alla cura dell'infortunio, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del Beneficiario dal luogo in cui si trova fino al centro ospedaliero italiano prescelto. La Centrale Operativa provvede a organizzare le seguenti prestazioni:

1. individuazione del centro ospedaliero specializzato;
2. organizzazione dei contatti medici;
3. prenotazione del ricovero presso il centro ospedaliero;
4. organizzazione del trasferimento con l'eventuale accompagnamento di personale medico e paramedico (nel caso in cui la presenza di tale personale specializzato non sia ritenuta necessaria, ACI sosterrà le spese di viaggio di un familiare accompagnatore).

Per il trasferimento verrà utilizzato il mezzo più idoneo tra:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- eliambulanza
- ambulanza;
- treno;

5. mantenimento dei contatti tra i medici e la famiglia del beneficiario nel corso dell'intervento e del ricovero.

### **ARTICOLO 15.6 rientro sanitario**

Il beneficiario che, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), necessita di trasferimento dal centro ospedaliero in cui si trova alla propria residenza o al proprio domicilio oppure ad un centro ospedaliero della sua regione meglio attrezzato per la particolare patologia (inclusi i casi di parto), può contattare la Centrale Operativa e comunicare il proprio recapito, nonché il nome e il recapito telefonico del suo medico curante. La Centrale Operativa, sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra il proprio medico e il medico curante del beneficiario, organizza il trasferimento del medesimo dal luogo in cui egli si trova fino al luogo di residenza o domicilio o ad un ospedale della sua regione, utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo per le condizioni di salute del beneficiario. Tale mezzo, la cui scelta è eseguita esclusivamente sulla base di considerazioni di carattere medico, potrà essere:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- eliambulanza;
- ambulanza;
- treno.

ACI sostiene il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora né un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, ACI tiene a proprio carico le spese di viaggio di un familiare accompagnatore durante il trasferimento.

### **ARTICOLO 15.7 Rientro del convalescente**

Qualora il beneficiario - convalescente dopo un ricovero ospedaliero avvenuto per malattia improvvisa, infortunio o parto occorso durante un viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) - non sia in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto e sempreché non abbia già fruito della prestazione "Rientro sanitario" (art. 15.6), può contattare la Centrale Operativa e comunicare l'ospedale e il reparto ove è ricoverato, nonché il nome e il recapito telefonico del medico curante. La Centrale Operativa organizza il rientro del convalescente, fino alla sua residenza o al suo domicilio, con treno (prima classe o vagone letto), traghetto o aereo.

ACI sostiene il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora né un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, ACI tiene a proprio carico le spese di viaggio di un familiare accompagnatore durante il trasferimento.

### **ARTICOLO 15.8 Autista a disposizione**

Qualora il beneficiario, in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) con il proprio veicolo, non sia più in condizioni di poter guidare a causa di malattia improvvisa, infortunio o parto e nessuno dei passeggeri del veicolo stesso sia in grado di sostituirlo alla guida, può contattare la Centrale Operativa e specificare anche l'ubicazione del veicolo.

La Centrale Operativa - a seguito di contatto tra la propria guardia medica e il medico curante sul posto - valuta se mettere a disposizione un autista per ricondurre il veicolo e gli eventuali passeggeri alla residenza o al domicilio del beneficiario secondo l'itinerario più breve. Il costo di tale servizio è a carico di ACI, mentre le spese di carburante, pedaggi ed eventuali traghetti sono a carico del beneficiario.

In alternativa all'invio di un autista, la Centrale Operativa - su richiesta del beneficiario - può organizzare e prendere a suo carico il trasporto del veicolo dal luogo dell'evento fino alla località di residenza (o domicilio) del beneficiario, e il rientro degli eventuali passeggeri trasportati mediante biglietto ferroviario di prima classe. Tale alternativa è prevista nel caso in cui il costo della

prestazione sia uguale o inferiore all'invio di un autista e in ogni caso qualora il veicolo interessato sia un motoveicolo. La prestazione viene fornita fino ad un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

## ARTICOLO 15.9 Spese mediche e ospedaliere in caso di infortunio o malattia

Per eventi accaduti in viaggio, per cure e interventi presso gli istituti di cura o luoghi attrezzati per il pronto soccorso, saranno rimborsate fino alla concorrenza massima (per ogni anno associativo) di:

- € 155,00 a persona in caso di malattia improvvisa o infortunio avvenuti in Italia. Resta comunque a carico dell'azienda associata una franchigia di € 15,00;
- € 2.100,00 a persona in caso di infortunio avvenuto all'estero.

Resta comunque a carico dell'azienda associata una franchigia di € 25,00.

Per "malattia improvvisa" si intende una malattia di acuta insorgenza di cui il beneficiario e/o gli altri aventi diritto non fossero a conoscenza all'atto della sottoscrizione della tessera. Non è considerata malattia improvvisa l'acutizzarsi o la manifestazione improvvisa di una precedente patologia del beneficiario. Sono escluse dalla copertura le spese sostenute per cure e interventi per l'eliminazione di difetti fisici e malformazioni congenite; cure per disturbi psichici in genere; prestazioni aventi finalità estetiche e cure dimagranti; cure dentarie non conseguenti ad infortunio; acquisto di apparecchi ortopedici, protesi in genere; occhiali e lenti a contatto. Per ottenere la prestazione l'azienda associata dovrà inviare la documentazione di spesa in originale ad ALA Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via Porro Lambertenghi 7- 20159 Milano.

*Le prestazioni di cui all'art. 18 sono coperte da polizza di assicurazione stipulata dall'Automobile Club d'Italia con ALA Assicurazioni S.p.A. (20159 - Milano, Via Porro Lambertenghi 7), impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21.7.93 (G.U. del 2.8.93 n. 179) e Provv. Isvap n. 933/98, n. 2054/02 e 2204/03. ALA Assicurazioni S.p.A. si avvale per l'erogazione dei servizi della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale sita in via Stanislao Cannizzaro 83/A - 00156 Roma.*

## ARTICOLO 16 Tutela Legale

La gestione delle assistenze relative alla Tutela Legale è stata affidata ad ALA Assicurazioni S.p.A. che si avvale di ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale il Socio può rivolgersi direttamente.

**Principali riferimenti: telefono centralino: 045.8290411, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557, fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.**

### ARTICOLO 16.1 Oggetto della Tutela Legale

1. ALA Assicurazioni S.p.A., alle condizioni previste nel presente regolamento e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti al Socio per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati nel presente regolamento.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna del Socio, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 16.8 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 16.8 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.

Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale in uno dei Paesi europei, ALA Assicurazioni S.p.A. assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di € 1.000,00;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente entro il limite massimo di € 10.000,00.

L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di ALA Assicurazioni S.p.A. a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe.

L'importo anticipato dovrà essere restituito ad ALA Assicurazioni S.p.A. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio (ai sensi dell'art. 16.7 comma 3).

## ARTICOLO 16.2 Prestazioni garantite

Le garanzie riguardano la tutela del Socio in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore qualora:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;
- b) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- d) debba presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- e) debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La garanzia opera a condizione che il Socio non abbia più di 12 punti residui sulla patente di guida;
- f) debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada. In caso di contestazione di violazione di cui agli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti) e 189 (Omissione di soccorso) la garanzia opererà subordinatamente ad intervenuta sentenza di assoluzione passata in giudicato;
- g) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei seguenti casi:
  1. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D. Lgs n. 209/05)
  2. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D. Lgs n. 209/05)
  3. recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 D. Lgs n. 209/05).L'operatività della prestazione di cui al punto 1) è prevista esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.P.R. 254/06 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.
- h) La Società riconoscerà inoltre al Socio che subisca una decurtazione di punti dalla sua patente, a seguito di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della Strada:

1. un rimborso, dietro presentazione di regolare ricevuta, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da una Autoscuola o da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri;
2. un rimborso, dietro presentazione di regolare ricevuta, qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario per il Socio un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che il Socio stesso abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per recuperare il punteggio perduto.

Il Socio può altresì usufruire del servizio di consulenza telefonica **ARAGTEL, tramite il Numero Verde 800.508.008**, a disposizione in orario di ufficio, per fornire nell'ambito delle prestazioni garantite:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nel presente regolamento;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

## ARTICOLO 16.3 Massimali e limiti

Le garanzie del presente regolamento sono prestate fino alla concorrenza del massimale di **€ 11.000,00 per un solo evento nel corso dell'anno associativo alla targa iscritta all'atto dell'associazione.**

Limitatamente alla garanzia prevista all'art. 16.2 – comma h) Recupero punti patente- fermo restando che la prestazione viene garantita per ciascun sinistro senza limiti per anno assicurativo, si precisa che:

- nel caso di cui al comma h. 1) del predetto articolo 16.2, il massimo indennizzo per sinistro è pari ad € 250,00
- nel caso di cui al comma h. 2) del predetto articolo 16.2, il massimo indennizzo per sinistro è pari ad € 400,00.

## ARTICOLO 16.4 Delimitazioni

1. Il Socio è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso che ha generato la richiesta della prestazione;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. ALA Assicurazioni S.p.A. non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro il Socio nei procedimenti penali (art. 541 Codice di

Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

### ARTICOLO 16.5 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone associate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando il Socio viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che il Socio, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- i) se il Socio è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso).  
Qualora il Socio venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga e/o omissione di soccorso, ALA assicurazioni S.p.A. rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 19.2 delle presenti condizioni;
  - n) se il Socio non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente o se guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- o) per le sanzioni direttamente conseguenti all'azzeramento dei punti sulla patente ai sensi di legge;
- p) laddove una medesima prestazione venga prevista in più di una condizione del presente regolamento, sarà in copertura una sola volta nella sua formulazione più favorevole al Socio;
- q) se il Socio è persona giuridica e non persona fisica;
- r) se il veicolo è un natante o un veicolo industriale con peso superiore a 2.500 kg;
- s) se la richiesta di risarcimento danni di cui all'art. 16.2 lettera g) punto 1) avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 254/06.

### ARTICOLO 16.6 Insorgenza del caso che genera la richiesta della prestazione

1. Ai fini del presente regolamento, per insorgenza del caso che genera la richiesta della prestazione si intende:
  - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
  - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui il Socio abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento che genera la richiesta della prestazione si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La Tutela Legale viene prestata per gli eventi che siano insorti durante il periodo di validità dell'associazione all'ACI.
3. La garanzia si estende ai casi insorti durante il periodo di validità dell'associazione ACI e che siano stati denunciati ad ALA Assicurazioni S.p.A. o ad ARAG, nei modi e nei termini dell' art. 16.7, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione dell'associazione stessa.
4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
  - vertenze promosse da o contro più Soci ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
  - indagini o rinvii a giudizio a carico di uno o più Soci e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la Tutela Legale viene prestata a favore di tutti i Soci coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

## ARTICOLO 16.7 Denuncia in caso di sinistro e libera scelta del Legale

Se il Socio richiede la Tutela Legale è tenuto a:

1. informare immediatamente ARAG o ALA Assicurazioni S.p.A. in modo completo e veritiero di tutti i particolari dell'evento, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. fornire le proprie generalità, il recapito telefonico, il numero di associazione all'ACI;
3. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

## ARTICOLO 16.8 Gestione dell'evento che genera la richiesta della Tutela Legale

1. Ricevuta la denuncia attestante il verificarsi dell'evento che genera la richiesta della Tutela Legale, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese del Socio presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 16.7 comma 3.
3. La Tutela Legale viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. Il Socio non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG o di ALA Assicurazioni S.p.A.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG o con ALA Assicurazioni S.p.A.
6. ARAG e ALA Assicurazioni S.p.A. non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra il Socio e ARAG o ALA Assicurazioni S.p.A., la decisione può venire demandata, ferma la facoltà del Socio di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decida secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG e ALA Assicurazioni S.p.A. avvertono il Socio del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

## ARTICOLO 16.9 Recupero somme

1. Spettano integralmente al Socio i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

## ARTICOLO 16.10 Estensione territoriale

La Tutela Legale è valida per eventi che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutta Europa.

## INFORMATIVA ACI

### **Informativa resa all'interessato da ACI ai sensi dell'articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).**

Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, si riportano alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali. I dati raccolti direttamente presso i Soci sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari a gestire il rapporto contrattuale di associazione. I dati forniti sono destinati ad uso delle strutture ACI e sono finalizzati all'adempimento degli scopi istituzionali dell'associazione, all'erogazione dei relativi servizi e allo sviluppo delle connesse attività promozionali.

I titolari del trattamento dei dati personali sono:

- l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, nella persona del Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale;
- l'Automobile Club locale di appartenenza, per la gestione del rapporto associativo a livello locale.

I responsabili del trattamento dei dati sono:

- ACI Informatica S.p.A., con sede in Via Fiume delle Perle n. 24, cap. 00144 Roma, per il trattamento automatizzato di sua

competenza;

- ACI Global S.p.A. con sede in Via Stanislao Cannizzaro n. 83/A, cap. 00156 Roma, per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali connessi all'erogazione delle prestazioni di assistenza tecnica di sua competenza.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy (ad esempio cancellazione, consultazione, aggiornamenti, rettifica e opposizione al trattamento dei dati), per far valere i quali può rivolgersi all'ACI, Direzione Centrale Soci, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, anche tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: **infosoci@aci.it**.

In caso di assistenza medico-sanitaria, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy l'interessato può rivolgersi al Servizio legale di ALA Assicurazioni S.p.A., Via Porro Lambertenghi, 7, cap. 20159 Milano, email: **servizio.legale@ala-assicurazioni.it**